



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO
GARIBALDI**

ORDINANZA N. 24/2013

Il Capo del circondario marittimo di Porto Garibaldi:

- VISTA:** la propria ordinanza n.23/2004 in data 29.07.2004 relativa alla disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi delle unità navali nel porto di Porto Garibaldi;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 12/2011 in data 07.04.2011;
- CONSIDERATO:** che il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dal n°40 e dal n°45 e temporaneamente destinato all'attracco delle unità da pesca a "strascico" e "volante" con l'ordinanza n°12/2011 in data 07.04.2011 allo stato risulta non interamente occupato;
- CONSIDERATO:** altresì che Il tratto di banchina Sud del porto di Porto Garibaldi antistante l'IPSIA sino allo spigolo ovest dell'insenatura denominata "SQUERO", a causa dei lavori di adeguamento dell'Idrovia ferrarese al traffico con imbarcazioni delle V classe europea nel tratto compreso tra la conca di Valle Lepri e l'accesso al mare di Porto Garibaldi, risulta impraticabile e pertanto non più utilizzabile per il ricovero di unità navali in caso di situazioni di emergenza e all'attracco temporaneo di unità navali in transito;
- RITENUTO:** di dover prevedere un periodo di sperimentazione allo scopo di verificare l'efficacia delle procedure e, quindi, procedere alla successiva emanazione di un nuovo provvedimento relativo alla navigazione agli ancoraggi ed ormeggi del porto di Porto Garibaldi;
- VISTI:** gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima:

ORDINA

ARTICOLO UNICO

A parziale modifica di quanto disposto con l'Ordinanza n° 23/2004 in data 29.07.2004:

1. il tratto di banchina Nord del porto di Porto Garibaldi compreso tra le bitte contraddistinte dal n°40 e dal n°45 è **temporaneamente** destinato all'attracco delle unità che effettuano la pesca a "strascico" e "volante" e alle unità che effettuano il trasporto passeggeri.
2. lungo il tratto di banchina Sud del porto di Porto Garibaldi antistante l'IPSIA sino allo spigolo ovest dell'insenatura denominata "SQUERO" è vietato l'attracco di qualsiasi unità navale a causa dello svolgersi in sicurezza dei lavori di adeguamento dell'Idrovia ferrarese al traffico con imbarcazioni delle V classe europea nel tratto compreso tra la conca di Valle Lepri e l'accesso al mare di Porto Garibaldi.
3. L'ordinanza n° 12/2011 emessa da questo Ufficio in data 07.04.2011 è abrogata.
4. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005.
4. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna e modifica l'ordinanza in premessa citata.
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare e far osservare la presente

ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.it.

Porto Garibaldi, lì 29.05.2013

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Enrico PASQUALOTTO

(*) IL COMANDANTE
T.V. (CP) Enrico PASQUALOTTO

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

***Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32
co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento
nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Porto Garibaldi in data 30.05.2013***

